



## REGOLAMENTO INTERNO RECANTE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO E DI COLLABORAZIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIBATTITO PUBBLICO

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici (di seguito "Codice"), come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

**Visto** l'articolo 22, comma 2, del predetto Codice che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1 del medesimo articolo, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura;

**Considerato** che il richiamato articolo 22, comma 2, prevede che con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico e che a tal fine è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito "MIT"), con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n. 76 "*Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico*" (di seguito "Regolamento") e, in particolare, l'articolo 4, comma 1 che affida ad un decreto del MIT l'istituzione, presso il medesimo Ministero, della Commissione nazionale per il dibattito pubblico e ne definisce la composizione e le competenze;

**Considerato**, in particolare, che l'articolo 4, comma 5 del Regolamento demanda alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico l'emanazione di un proprio Regolamento interno per la definizione delle modalità di funzionamento e di collaborazione per lo svolgimento delle proprie attività;

**Visto** il decreto del MIT del 30 dicembre 2020, n. 627 con il quale è stata definita la composizione della Commissione nazionale per il dibattito pubblico e la sua durata;

**Visto** l'articolo 5 del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha assunto la nuova denominazione di Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

**Vista** la deliberazione della Commissione nazionale per il dibattito pubblico del 9 aprile 2021, su proposta del Presidente

emana il seguente Regolamento interno

## **PARTE PRIMA**

### **Organizzazione e funzionamento**

#### **ART. 1 Organizzazione della Commissione nazionale per il Dibattito pubblico**

1. La Commissione nazionale per il Dibattito pubblico (di seguito "Commissione") è così composta:
  - Presidente;
  - Commissione in seduta plenaria;
  - Sezioni;
  - Ufficio di Presidenza.
2. La Commissione può avvalersi, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ad essa assegnate, del supporto dei dipartimenti, della Struttura tecnica di missione e delle società *in house* del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
3. La Commissione è organizzata in sette Sezioni come definite al successivo articolo 4 secondo le tipologie di opere e soglie dimensionali di cui all'allegato 1 del Regolamento.
4. La Commissione è convocata dal Presidente con almeno sette giorni di anticipo indicando ora e sede della riunione. I componenti danno conferma della loro presenza in tempo utile o delle cause che ne impediscono la partecipazione.
5. La Commissione è validamente costituita se è presente la metà più uno dei componenti, compreso nella quota il Presidente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. In Commissione partecipano gli esperti senza diritto di voto e il personale verbalizzante.
6. La Commissione, nello svolgimento delle proprie attività, favorisce e promuove l'utilizzo di strumenti telematici sia per le modalità di funzionamento interne, che per le modalità di collaborazione con le amministrazioni e con gli enti.

#### **ART. 2 Presidente**

1. Il Presidente assicura il coordinamento e il corretto svolgimento dei compiti della Commissione, rappresenta la Commissione all'esterno e firma gli atti e i provvedimenti della Commissione.
2. Il Presidente propone al Ministro la nomina dei tre esperti di cui all'articolo 4, comma 2 del Regolamento.
3. Il Presidente, altresì:
  - convoca la Commissione;
  - designa due componenti della Commissione per ciascuna Sezione;
  - assegna il dibattito pubblico alle Sezioni competenti e ne individua il relatore;

- integra con proprio provvedimento le Sezioni competenti;
- relaziona alla Commissione in seduta plenaria sull'andamento delle attività;
- predispone la Relazione e la trasmette al Parlamento.

### **ART. 3 Commissione in seduta plenaria**

1. La Commissione in seduta plenaria:
  - delibera sulle proposte delle Sezioni;
  - adotta pareri e raccomandazioni;
  - approva la relazione al Parlamento predisposta dall'Ufficio di Presidenza.
2. La Commissione in seduta plenaria si riunisce con cadenza almeno trimestrale per informative del Presidente in ordine all'andamento delle attività.

### **ART. 4 Sezioni**

1. Le Sezioni della Commissione sono così individuate:
  - I. Autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie;
  - II. Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza; Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore della intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e ss.mm., comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione;
  - III. Aeroporti;
  - IV. Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l'esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.  
Piattaforme di lavaggio di zavorra delle navi;
  - V. Interventi per la difesa del mare e delle coste; Infrastrutture ad uso sociale culturale sportivo scientifico o turistico;
  - VI. Elettrodotti aerei.  
Impianti destinati a trattenere insediamenti industriali e infrastrutture energetiche;
  - VII. Impianti destinati a trattenere, regolare e accumulare le acque in modo durevole.  
Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua fra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. Con provvedimento del Presidente sono designati due componenti stabili per ogni Sezione in ragione della competenza posseduta. Il Presidente assegna il dibattito pubblico alla Sezione competente e individua il relatore fra i due componenti stabili della Sezione. Il Presidente può partecipare alle riunioni delle Sezioni.

3. Le Sezioni sono integrate, a soli fini istruttori e con l'intento di reperire ogni utile informazione, a cura del Presidente per ogni dibattito pubblico:
  - con i soggetti che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore individua e provvede a comunicare secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, lett. b) del DPCM 10 maggio 2018, n. 76. Il predetto personale rappresenta l'amministrazione, con relativo potere decisionale.
  - per le opere di interesse nazionale o sovra regionale con personale in possesso di adeguata professionalità dell'amministrazione centrale competente nella materia oggetto dell'intervento, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7 del DPCM 10 maggio 2018, n. 76.
  - per le opere di interesse regionale con personale competente degli uffici regionali allo specifico scopo individuati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8 del DPCM 10 maggio 2018, n. 76.
4. Per ogni dibattito pubblico, il Presidente può, altresì, integrare le Sezioni con personale del MIT, della Struttura tecnica di missione o delle società *in house*, nonché dal personale dell'ufficio di Presidenza. Per ogni dibattito pubblico, il Presidente per ragioni di competenza può integrare, infine, le singole Sezioni con ulteriori componenti della Commissione.
5. Per ogni dibattito pubblico, la Sezione composta nei termini di cui al presente articolo, è costituita con provvedimento del Presidente pubblicato sul sito della Commissione.
6. La Sezione monitora il dibattito pubblico per i profili tecnico amministrativi e vigila sulla corretta ed inclusiva partecipazione dei portatori di interesse, sulla tempestiva pubblicazione dei relativi atti al fine della loro accessibilità, nonché sulla effettiva fruibilità delle informazioni.

#### **ART. 5 Ufficio di Presidenza**

1. L'ufficio di Presidenza è composto da un dirigente di II fascia, tre funzionari di cui uno con competenze tecnico informatiche e tre unità di segreteria nonché da tre esperti nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Regolamento.
2. L'ufficio di Presidenza svolge tutte le attività di supporto al Presidente necessarie a garantire il regolare funzionamento della Commissione. In particolare, provvede alla:
  - convocazione della Commissione e predisposizione del relativo odg;
  - verbalizzazione delle riunioni della Commissione;
  - verifica della completezza della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3 del Regolamento;
  - predisposizione della relazione biennale al Parlamento;
  - convocazione delle Conferenze dei servizi, ove necessarie;
  - supervisione del sito internet della Commissione ai fini della coerenza delle informazioni pubblicate;
  - predisposizione di un'agenda temporale degli obblighi di pubblicazione del dibattito pubblico a carico della Commissione stessa e delle amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori dandone pubblicità sull'apposito sito.

## **PARTE SECONDA**

## **Competenze della Commissione**

### **ART. 6 Competenze della Commissione**

1. Le competenze della Commissione sono le seguenti:
  - monitoraggio;
  - pareri e raccomandazioni;
  - vigilanza e controllo;
  - pubblicità e informazione;
  - Relazione al Parlamento.
2. La Commissione svolge le proprie competenze secondo le modalità di collaborazione e nelle forme procedurali descritte negli articoli che seguono.

### **ART. 7 Fase della comunicazione e dell'indizione del procedimento del dibattito pubblico**

1. La Commissione si attiva con la comunicazione di cui all'art. 5, comma 3 del Regolamento completa del progetto di fattibilità ovvero del documento di fattibilità delle alternative progettuali. La comunicazione dovrà essere trasmessa per via telematica all'indirizzo pubblicato sul sito della Commissione.
2. L'ufficio di Presidenza svolge tempestivamente la verifica della documentazione in ordine alla completezza degli elementi previsti nel Regolamento e comunque non oltre 7 giorni lavorativi. Il termine di 7 giorni si interrompe nel caso in cui la comunicazione sia carente degli elementi previsti per il tempo strettamente necessario alla loro acquisizione, che deve avvenire entro e non oltre ulteriori 7 giorni. Dell'avvenuta verifica è data comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che provvede a richiedere la pubblicazione dell'indizione del procedimento del dibattito pubblico.
3. L'ufficio di Presidenza provvede entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla richiesta alla pubblicazione sul sito della Commissione dei documenti del dibattito pubblico e vigila sulla pubblicazione dei medesimi documenti sui siti delle amministrazioni locali interessate dall'intervento.

### **ART. 8 Fase istruttoria del dibattito pubblico**

1. La Sezione competente, integrata nei termini di cui all'art. 4, comma 3 e seguenti del presente regolamento interno, assicura, nello svolgimento della fase istruttoria del dibattito pubblico, il coinvolgimento attivo degli enti territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera laddove da questi siano segnalate criticità secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, lett. d) del DPCM 10 maggio 2018, n. 76.
2. Il Presidente può indire apposita conferenza dei servizi volta a individuare soluzioni condivise nel caso in cui riceva segnalazioni da parte degli enti territoriali interessati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, lett. d)

- e/o dal coordinatore del dibattito pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 6 lett. e) del DPCM 10 maggio 2018, n. 76.
3. Il Presidente può comunque audire ove ritenuto necessario, anche su richiesta della Sezione competente o della Commissione in seduta plenaria, il coordinatore del dibattito pubblico.
  4. Della conferenza dei servizi e dell'audizione è redatto apposito verbale.
  5. La Commissione monitora il procedimento del dibattito pubblico fornendo in ogni fase del procedimento ove richiesto parere o ove ritenuto necessario specifiche raccomandazioni. Il parere è rilasciato entro dieci giorni dalla richiesta.
  6. La Commissione può esprimere, altresì, ove ravvisi l'esigenza, raccomandazioni sulla relazione conclusiva presentata dal coordinatore del dibattito pubblico all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore inviandone copia per conoscenza al coordinatore.
  7. Il dibattito pubblico si conclude con la redazione del dossier conclusivo ad opera dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore che sono tenuti a trasmetterlo alla Commissione entro i due mesi successivi alla ricezione della relazione conclusiva del coordinatore del dibattito pubblico.
  8. La Commissione vigila sul rispetto dei termini di durata del dibattito pubblico.
  9. La Commissione in relazione all'andamento dei dibattiti pubblici e alla redazione dei dossier conclusivi può adottare raccomandazioni di carattere generale volte a dettare soluzioni e modalità migliorative del procedimento.

#### **ART. 9 Obblighi di pubblicità e di informazione**

1. La Commissione pubblica sull'apposito sito oltre alla documentazione relativa a ciascun dibattito pubblico trasmessa dal coordinatore, dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, anche pareri e raccomandazioni rilasciati dalla stessa Commissione, nonché l'esito delle conferenze dei servizi laddove indette.
2. La Commissione, altresì, vigila sulla idonea ed esaustiva pubblicazione degli atti relativi ai dibattiti pubblici e sulla tempestività delle pubblicazioni da parte del coordinatore, dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

#### **ART. 10 Relazione al Parlamento**

1. La Commissione presenta entro il 30 giugno, con cadenza biennale, al Parlamento la relazione di cui all'articolo 4, comma 6 lett. e) del Regolamento. La Relazione dà conto delle attività svolte nel biennio precedente, avendo cura di evidenziare eventuali criticità e proponendo soluzioni finalizzate al superamento delle stesse, nonché a promuovere più qualificate e efficaci forme di contraddittorio al fine di assicurare la migliore interazione fra i portatori di interesse.

#### **ART. 11 Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento interno entra in vigore alla data della sua adozione, ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Roma, 09 aprile 2021

**La Presidente**

*Cons. Caterina Cittadino*